REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N. 142/25**

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30805 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dalla Signora

B. M. A. (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Paolo Re (paolo.re@pavia.pecavvocati.it) e Laura Munno (laura.munno@pavia.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Via San Damiano n. 4, presso lo studio legale dei difensori,

avverso

L'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 12.12.2024.

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa.

Tenuta l'udienza del 22.5.2025, presenti, per il ricorrente, l'Avv. Laura Munno, per l'INPS, su delega dell'Avv. Giulio Peco, l'Avv. Roberta Levi.

FATTO

Con ricorso depositato il 12.12.2024, la Sig.ra B. M. A., dipendente di Poste Italiane S.p.a. sino al 31.3.2023, ha adito la Corte dei conti contestando la condotta dell'INPS nell'ambito della gestione dei suoi diritti previdenziali derivanti dall'espletata attività lavorativa.

La difesa della Sig.ra B. riferiva i seguenti fatti.

1) In data 12.01.2023, la ricorrente sottoscriveva con Poste Italiane s.p.a., sua datrice di lavoro, un verbale di conciliazione che prevedeva la cessazione del rapporto in essere fra le parti al 31.03.2023.
2) Il successivo 5 aprile, la ricorrente compiva sessantadue anni di età ed avendo maturato quarant'anni di contribuzione, si rivolgeva al Patronato Acai, oggi in stato di scioglimento e liquidazione, onde appurare la possibilità di accedere al trattamento pensionistico di cui al comma 283 della L. 197/2022 (c.d. "quota 103"), previo calcolo e versamento volontario della contribuzione mancante per il raggiungimento dei requisiti legislativamente prescritti (anzianità contributiva minima di quarantun anni).
3) Il Patronato riteneva opportuno richiedere alla competente sede INPS un estratto conto certificativo e, a tal fine, in data 7.6.2023 inoltrava una *"domanda di pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici DL 4/2019"*, senza tuttavia segnalare nelle note la locuzione *"domanda di pensione esplorativa"*.
4) Ignaro del refuso dallo stesso commesso, il Patronato informava la figlia della ricorrente dell'avvenuto deposito (*"ecco la ricevuta*

relativa alla richiesta fatta di pensione per la mamma per vedere estratto conto certificativo della mamma" – doc. 5).

5) Del pari inconsapevole di quanto occorso, in data 5.9.2023 la ricorrente chiedeva all'Istituto lo stato della pratica, nonché una valutazione in ordine alla possibilità di "rientrare nella quota 103".

6) L'Ente riscontrava la richiesta, comunicando la necessità di *"risolvere alcune problematiche legate alla Sua posizione assicurativa"*, e di aver comunque inoltrato un sollecito al funzionario competente.

7) La Sig.ra B. giustificava la propria urgenza segnalando di avere necessità di *"ricevere l'estratto al fine di procedere al versamento e conseguentemente procedere all'inoltro della domanda di pensione"*.

8) L'Istituto replicava segnalando che *"per conoscere l'anzianità contributiva è necessario inviare una domanda di pensione con l'accortezza di segnalare nelle note "*.

9) Successivamente, l'INPS informava però la Sig.ra B. di aver accolto la domanda di pensione con decorrenza dal precedente 8 giugno, liquidata in applicazione dell'art. 16 del D.L. 4/2019 (c.d. Opzione donna).

10) Appena avuta conoscenza di quanto sopra, la ricorrente comunicava via *pec* all'Ente una richiesta di sospensione della pratica, segnalando quanto occorsole e contestualmente istando per l'autorizzazione al pagamento dei versamenti volontari, onde poter conseguire i requisiti necessari per il trattamento pensionistico c.d. "quota 103".

11) Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 25.09.2023 il Patronato

Inas (alla quale si era rivolta la ricorrente) presentava ricorso al Comitato Provinciale Inps di Pavia, chiedendo *"che il provvedimento di liquidazione della pensione n. OMISSIS della sig.ra B. M. A. venga annullato in quanto il patronato che ha gestito la pratica ... ha erroneamente inserito un prodotto sbagliato procurando così un notevole svantaggio economico per l'assistita. In realtà il patronato, come da mail con l'assistita, ha inoltrato in data 07/06/2023 una domanda di pensione come opzione donna ma era destinata unicamente a verificare l'anzianità contributiva ... Infatti la pensione è stata chiesta come Opzione donna mentre la signora alla data di presentazione della domanda aveva già una notevole anzianità contributiva e pertanto molto vicina all'uscita ordinaria di pensione ..."* (doc. 9).

12) Nella medesima data, la Sig.ra B. presentava altresì all'INPS una richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dei versamenti volontari, accolta dall'Ente il successivo 18 ottobre.

13) La ricorrente provvedeva quindi ai relativi pagamenti.

14) In data 28.11.2023, la ricorrente chiedeva informazioni sull'esito del ricorso presentato, in suo nome e per suo conto, dal Patronato Inas, esplicitando ancora una volta le circostanze di fatto allo stesso sottese

15) La predetta richiesta veniva evasa da Inps con un messaggio dal seguente, testuale contenuto: *"il ricorso amministrativo è stato rifiutato in data 02.10.2023, ciò in quanto i ricorsi aventi ad oggetto la materia della contribuzione ex Ipost devono essere presentati presso la sezione giurisdizionale della Corte di Conti"*.

Sulla base del riferito quadro fattuale, la difesa della Sig.ra B. contestava le determinazioni assunte dall'INPS ed evidenziava che secondo una valutazione degli accadimenti fondata sui principi e le norme civilistiche valevoli nell'ambito dei rapporti negoziali, la domanda di pensione "Opzione donna" doveva essere necessariamente intesa quale domanda finalizzata esclusivamente ad ottenere l'estratto contributivo dell'iscritta e non già la pensione. E ciò a prescindere dal fatto che per mero errore – da ritenere evidente ed ampiamente riconoscibile – il Patronato che aveva dato corso all'inoltro della domanda non avesse specificato che la domanda era formulata esclusivamente a fini "esplorativi". A sostegno dell'assunto venivano richiamati i messaggi intercorsi con il Patronato – dai quali sarebbe emerso che l'intendimento effettivo della Sig. B. era esclusivamente quello di acquisire il quadro della contribuzione in funzione di una futura domanda di pensione, la circostanza che la domanda di pensione "Opzione donna" risultava obiettivamente priva di senso logico, atteso che la ricorrente aveva ormai quasi maturato il diritto previdenziale per una pensione decisamente più remunerativa (la c.d. pensione "quota 103") ed infine il fatto che la necessità di formulare una domanda di pensione fittizia a fini esplorativi era imposto dall'INPS per problematiche gestionali interne.

Dopo aver osservato che a seguito dell'ammissione da parte dell'INPS ad effettuare il versamento dei contributi volontari necessari per ottenere un diverso trattamento pensionistico (provvedimento del 18.10.2023) risulterebbe contraddittorio rispetto al precedente provvedimento con il quale era stata ammessa la seppur fittizia domanda di pensione "Opzione donna" (provvedimento del 14.9.2023), la difesa della

ricorrente domandava pertanto, previa declaratoria dell'invalidità della domanda di pensione "Opzione donna", il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 283 della L. 197/2022 (c.d. "quota 103"), a decorrere dalla maturazione dei relativi requisiti e, per l'effetto, la condanna dell'INPS alla corresponsione in favore della ricorrente degli arretrati con decorrenza dal mese di aprile 2024, al netto di quanto dalla stessa nelle more percepito per il diverso titolo liquidato dall'INPS, oltre interessi e rivalutazione.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.

Con Decreto del Giudice Unico in data 18.12.2024, il giudizio veniva chiamato per l'udienza del 22.5.2025.

Con memoria di difesa depositata il 12.5.2025, si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentata e difesa degli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.

L'ente previdenziale, richiamando la relazione dell'ufficio interno, ripercorreva la vicenda amministrativa della Sig. B. ed eccepiva che a fronte della presentazione della domanda di pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici dl. 4/2019 in data 07.6.2023 (la c.d. "Opzione donna") senza apporre la nota *"con funzione esplorativa"*, l'INPS non aveva nessun elemento per dubitare della corrispondenza della richiesta con la volontà dell'interessata, anche in ragione della circostanza che la ricorrente aveva in passato (anno 2022) già inoltrato una domanda di pensione di anzianità con funzione esplorativa e che aveva quindi già ottenuto l'estratto contributivo e compreso le procedure da seguire.

L'ente previdenziale rappresentava inoltre che la Sig.ra B. risultava

titolare di una pensione ai superstiti su cui potrebbe essere applicata la trattenuta obbligatoria per incumulabilità con redditi, e non risultava inverosimile né infrequente l'accesso ad una prestazione diretta più sfavorevole (quale obiettivamente è l'opzione donna) per non alzare troppo il reddito e non incorrere nella trattenuta prevista dalla legge sulle pensioni ai superstiti.

Secondo l'INPS, alla luce delle considerazioni esposte, non vi sarebbero margini per poter accogliere la domanda avversaria, di revoca della pensione concessa e di concessione di altra pensione.

In conclusione, l'ente previdenziale domandava il rigetto del ricorso.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

All'odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti d'appresso indicati.

Sulla base delle allegazioni presenti nel fascicolo processuale, può essere ritenuto corrispondente al vero che la Sig.ra B. M. A., all'atto della formalizzazione, da parte del Patronato Acai, di una domanda di pensione "Opzione donna" senza l'indicazione della mera finalità esplorativa

(domanda del 7.6.2023), intendesse invero ottenere esclusivamente un quadro della contribuzione riferibile alla sua posizione previdenziale.

Depongono in questo senso plurimi elementi, segnatamente il fatto che la mera finalità ricognitiva della domanda di pensione risultasse dalle comunicazioni tra il Patronato e la figlia della ricorrente, la circostanza pacifica che la pensione "Opzione donna" risultasse obiettivamente più svantaggiosa rispetto a quella che la Sig.ra B. avrebbe potuto ottenere con una limitata contribuzione volontaria (alla quale veniva comunque ammessa nell'ottobre 2023) ed infine il fatto che non appena scoperto il disguido – riferibile all'attività posta in essere dal Patronato – immediatamente sia stata attivata la richiesta di revoca della domanda.

Ad avviso del Giudice Unico sussistono pertanto valide ragioni, fondate su una valutazione della vicenda fondata sulla ragionevolezza, per dichiarare l'annullamento della domanda di pensione "Opzione donna", formulata dalla ricorrente in data 7.6.2023.

Premesso che l'opportunità della formulazione della domanda esplorativa era stata manifestata proprio dal Patronato Acai (cfr. Allegato n. 3 del fascicolo di parte ricorrente – segnatamente la mail del 2.5.2023 nella quale il Patronato comunica alla figlia della ricorrente che *"....sono conti…che non mi piacciono in quanto è un estratto un pochino complesso. Se per te va bene chiederei un certificativo."*), assume rilievo decisivo il fatto che l'errore nella formulazione della domanda è in larga misura dipeso dall'assenza, presso l'INPS, di applicativi che consentissero di ottenere la certificazione contributiva dei dipendenti *Ex Ipost* direttamente e senza la

necessità del riferito artifizio, ovvero la formulazione di una domanda vera di pensione a mero scopo esplorativo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di declaratoria di invalidità e conseguente annullamento della domanda di pensione "Opzione donna" formulata dalla Sig.ra B. in data 7.6.2023.

Non può essere accolta in questa sede la domanda di accertamento del diritto previdenziale derivato dalla contribuzione volontaria effettuata dalla ricorrente (pensione di cui al comma 283 della L. 197/2022 - c.d. "quota 103"), atteso che tale accertamento dovrà seguire ad una domanda della ricorrente direttamente presso l'INPS e dovrà essere necessariamente correlato all'iter amministrativo di verifica dell'esatta ed aggiornata posizione previdenziale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

Accoglie parzialmente

il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.5.2025.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 07/10/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)